



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Corte D'Appello di Catanzaro

SEZIONE LAVORO

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. dott.ssa Barbara Fatale | Presidente rel. |
| 2. dott. Rosario Murgida | Consigliere |
| 3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 1357 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente

TRA

INPS, CF 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. spa, con gli Avv.ti _____ e _____, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio _____ del 21.07.2015), elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Acri 81, presso l'ufficio legale dell'ente

_____ appellante

E

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. **CAMPILONGO ANTONIO**, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, via _____ n. 1, presso lo studio dell'Avv. _____

_____ appellato



Avente ad oggetto. Appello avverso sentenza del Tribunale di Crotona. Obbligo contributivo

FATTO e DIRITTO

La sentenza del Tribunale di Crotona, giudice del lavoro, n. 365/2015 - che ha accolto il ricorso in opposizione, proposto dalla _____, al verbale ispettivo n. 2203000180848 del 25.5.2011, con cui veniva contestata l'insussistenza dei presupposti per godere delle agevolazioni contributive di cui alla legge 407/90 fruite dall'azienda da maggio 2006 a giugno 2008 per l'assunzione del lavoratore _____ e disposto il pagamento di euro 11.305,00 a titolo di recupero delle agevolazioni e di euro 2.713,00 per somme aggiuntive ai sensi di legge 407/90; - è gravata d'appello dall'Inps, con atto del 6.11.2015.

Nel verbale opposto, si era contestata l'assenza, in capo al prestatore _____, del requisito della disoccupazione per 24 mesi, perché risultato alle dipendenze di altra azienda fino al 17.11.2004, oltre che titolare di un reddito superiore a quello necessario per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Secondo l'opponente, invece, lo stato di disoccupazione per 24 mesi era stato certificato dall'attestato del Centro per l'impiego, mentre le indagini relative all'entità dei redditi per il mantenimento dello stato di disoccupazione erano state imposte da normativa entrata in vigore solo il 19.10.2005, inapplicabile, razione temporis, al caso di specie, avuto riguardo alla data di assunzione del lavoratore; la società, inoltre, aveva eccepito la prescrizione della pretesa contributiva.

Il Tribunale, dopo avere respinto l'eccezione di prescrizione muovendo dall'assunto secondo cui, anche per i contributi più risalenti, l'atto interruttivo è consistito nella notifica del verbale ispettivo, che lo stesso opponente sostiene di avere ricevuto il 26.5.2011, quanto al merito - se è vero che l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per il godimento degli sgravi contributivi grava sul datore di lavoro - afferma che, nel caso di specie, mentre l'Inps ha prodotto documentazione interna all'ufficio da cui risulta una precedente assunzione del sig. _____ nel 2004 e il superamento del reddito per il mantenimento dello stato di disoccupazione, tuttavia, a mezzo di ordine di esibizione, è stata acquisita in atti l'attestazione del Centro per l'impiego, dalla quale si



evince che l'ultimo rapporto di lavoro del suddetto prima di quello instaurato con la società in questione risale al 2001.

Secondo il giudicante, invero, va privilegiato, ai fini probatori, l'attestato del Centro per l'impiego, in virtù di esigenze pubblicistiche di certezza - conclusione cui si perviene valorizzando il dato normativo dell'art. 3 comma 2 del d. l.vo 297/02, che impone al lavoratore l'obbligo di presentarsi presso il Centro per l'impiego per dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa in atto o pregressa, mediante autocertificazione. Quanto al superamento della soglia di reddito - continua - tale circostanza comporta l'impossibilità di mantenimento dello stato disoccupazione solo a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo dell'art. 4 d. l.vo 181/2000 (e succ. mod., art. 5 d. l.vo 297/02), approvato in data 14.5.2007, con delibera regionale n. 266/07, e modificato con DGR 668 dell'8.10.2007.

Con il proposto gravame, l'Inps lamenta l'erroneità della sentenza gravata, laddove il Tribunale: 1) inverte l'onere della prova in materia di agevolazioni contributive, ponendo sull'ente la prova dell'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle stesse, che invece grava sul datore di lavoro interessato a godere dell'esenzione contributiva; 2) omette di considerare che lo stato di disoccupazione, a mente dell'art. 5 d. l.vo 297/02, è una fattispecie complessa che si compone di tre elementi (mancanza di lavoro, immediata disponibilità all'assunzione, rapporto con il centro per l'impiego): la certificazione è solo uno dei tre elementi, gli altri (soggetto privo di lavoro, soggetto che non ha reddito superiore a determinata soglia) dipendono dalla volontà del lavoratore, quindi, ove questi omette di presentarsi al Centro per l'impiego, la certificazione è atto illegittimo, che, come tale, il giudicante deve disapplicare.

Conclude, pertanto, affinché, previa riforma della sentenza gravata, sia rigettata l'opposizione spiegata dalla società in questione con l'atto introduttivo di primo grado.

Costituitasi, la società eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per genericità; nel merito, ne chiede il rigetto, rilevando la correttezza della sentenza.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la Corte, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da separato dispositivo.

In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa dell'appellata.



La questione dell'interpretazione del nuovo testo dell'art. 434 comma primo cpc, la cui soluzione viene sollecitata con la proposta eccezione, è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte (cfr. Cass, Sez lav., sentenza n. 2143 del 5.2.2015), la quale ha espresso i seguenti principi, dai quali questo Collegio non ritiene di doversi discostare: «... 3. La decisione della causa richiede quindi che siano in primo luogo poste le premesse logico-giuridiche del ragionamento decisorio, che attengono all'interpretazione dell'art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che per il rito del lavoro, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., specifica i requisiti della motivazione che il ricorso in appello deve presentare, a pena di inammissibilità del gravame, individuandoli: 1) nell'"indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado" e, 2) "nell'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", laddove la precedente formulazione imponeva "l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione". 3.1. Con riferimento al previgente testo degli artt. 434 c.p.c., comma 1, e art. 342 c.p.c., comma 1, sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione si sono contrapposti due orientamenti, uno più risalente e meno rigoroso, che considera sufficiente l'indicazione sommaria degli elementi che consentono di individuare i termini di fatto della controversia e delle ragioni per le quali è richiesta la riforma della sentenza (Cass. n. 11158 del 1995; Cass. n. 8181 del 1993, Cass. n. 16190 del 2004, Cass. n. 18674 del 2011), ed un secondo che sostiene invece che, perchè sia valido, l'atto d'appello non deve soltanto consentire di individuare le statuizioni in concreto impuginate e i limiti dell'impugnazione, ma è indispensabile anche, pure quando la pronuncia di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni su cui si fonda l'impugnazione siano formulate con un sufficiente grado di specificità e correlate con la motivazione della sentenza impugnata: con l'effetto che, se da un lato il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, dall'altro lato esso richiede pur sempre che alle argomentazioni proprie della sentenza impugnata siano contrapposte le censure mosse dall'appellante, dirette a incrinare il fondamento logico-giuridico, (v. ex plurimis Cass. n. 5210 del



2003, Cass. n. 8926 del 2004, Cass. n. 967 del 2004, Cass. n. 11781 del 2005, Cass. n. 12984 del 2006, Cass. n. 9244 del 2007, e già Cass., S.U., n. 9628 del 1993, n. 9244 del 2007, Cass. n. 15166 del 2008, Cass. n. 25588 del 2010, Cass. S.U. n.23299 del 2011, Cass. n. 1248 del 2013, Cass. n. 6978 del 2013). 3.2. Esaminando le modifiche introdotte dalla novella, occorre premettere che la dichiarata finalità ne è stata quella di migliorare, ispirandosi in particolare al modello tedesco, l'efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo. 3.3. Il primo mezzo mediante il quale tale risultato è stato perseguito è stato quello di sanzionare espressamente il mancato rispetto degli oneri formali con pronuncia d'inammissibilità dell'appello, che deve avvenire con sentenza alla conclusione del processo (e non con ordinanza, come invece nell'ipotesi del c.d. secondo "filtro" in appello, regolato dagli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.); in tal modo, vengono superate quelle soluzioni interpretative che ponevano il rispetto di detti oneri come causa di nullità, sanabile con la costituzione dell'appellato (Cass. S.U. n. 4991 del 1987, ma, contro, Cass. S.U. n. 16 del 2000), così confermandosi che essi hanno natura pubblicistica e sono posti anche in funzione di agevolazione dell'attività del giudice. 3.4. In merito poi al valore da attribuirsi alla puntualizzazione del requisito della "specificità" dei motivi, occorre premettere che l'economia dei tempi processuali perseguita dalla novella può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. 3.5. Allo scopo di individuarne l'estensione, vi sono due aspetti da valutare: è vero, da un lato, che il principio della ragionevole durata del processo, elevato a rango costituzionale a seguito della riformulazione dell'art. 111 Cost., ad opera della legge costituzionale n. 2 del 1999, costituisce il parametro per adottare un'interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un'accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio, in sintonia con l'obiettivo perseguito anche a livello sovranazionale dall'art. 6 della CEDU di assicurare una decisione di merito in tempi ragionevoli (così Cass. n. 13825 del 2008, Cass. S.U. n. 5700 del 2014, Cass. S.U. n. 9558 del 2014, Cass. n. 17698 del 2014); inoltre, non è prevista costituzionalmente la pluralità di gradi di giudizio (fatto salvo il ricorso per cassazione



per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale), sicchè il legislatore nazionale gode di una certa discrezionalità nel prevedere limiti all'accesso alle impugnazioni. 3.6. Dall'altro lato, occorre tuttavia rilevare (come evidenziato da Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. S.U. n. 9558 del 2014), che la Corte di Strasburgo afferma che le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l'intima essenza di tale diritto; in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma 1 CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, Faltejsek c. Repubblica Ceca 15 maggio 2008). La stessa Corte EDU ha poi affermato che il vincolo del rispetto del diritto ad un processo equo imposto dall'art. 6 comma 1 della CEDU si applica anche ai provvedimenti di autorizzazione all'impugnazione (Corte EDU, Hansen c. Norvegia, 2 ottobre 2014, Dobric c. Serbia, 21 luglio 2011, punto 50). 3.7. Il quadro costituzionale e sovranazionale orienta quindi verso canoni interpretativi capaci di assicurare il compito correttivo del giudizio d'appello, finalizzato a garantire la conformità della decisione di primo grado alla legge ed alle risultanze processuali, ma sanzionando le pratiche che, comportando un abuso del processo, determinino un'ingiustificata dilatazione dei suoi tempi ed un ingiustificato aggravio del lavoro del giudice. 3.8. Sulla base di tali argomentazioni, occorre concludere che gli oneri che vengono imposti alla parte devono essere interpretati in coerenza con la funzione loro ascritta e devono quindi consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellati e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. In tal modo, la novella ha, sostanzialmente e ragionevolmente, recepito e formalizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza più recente, rendendone certa ed efficace la sanzione processuale. 3.9. Tali essendo i requisiti contenutistici del ricorso, deve ancora precisarsi che con la



reiterata locuzione "indicazione", il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, nè ha adottato una logica di riproposizione, fuori tempo e fuori luogo, del noto (ed oggi superato) requisito del "quesito di diritto": il legislatore ha solo statuito che i contenuti critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente. 3.10. Quanto detto non esclude poi che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. 3.11. Deve quindi riassuntivamente concludersi che l'art. 434 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c) bis, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatimi e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte...>>.

L'appello, nel caso di specie, risponde ai canoni sopra descritti e, anche laddove si limita a richiamare le argomentazioni spiegate nell'atto introduttivo, lo fa sul duplice presupposto dell'omessa pronuncia su alcune questioni, nonché dell'errore di prospettiva da cui è partito il Tribunale, che, da un lato l'ha portato a dare una soluzione negativa alle questioni prospettate, dall'altro l'ha portato a trascurare alcune tesi che erano state esposte.

Ritiene il Collegio di dover condividere l'assunto del Tribunale secondo cui lo stato di disoccupazione da almeno due anni, necessario per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori che versino in



tale stato, ai sensi dell'art. 8 comma 9[^] legge 407/90, possa essere provato unicamente attraverso l'apposita attestazione proveniente dal Centro per l'impiego.

Orbene, l'odierno appellante sostiene che, nel caso di specie, tale attestazione sia falsa, in quanto risulta agli atti dell'istituto che il lavoratore non era disoccupato da almeno 24 mesi prima della data della nuova assunzione presso la società, per la ragione per la quale il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare l'atto amministrativo proveniente dal Centro per l'Impiego, con la conseguenza che, mancando la prova del presupposto per l'accesso all'agevolazione contributiva da parte dell'azienda, l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta.

Tale impostazione non può essere condivisa.

Infatti, posto che non è in contestazione tra le parti che la provenienza dal Centro per l'impiego della attestazione dello stato di disoccupazione non possa considerarsi superata, anche ai fini del conseguimento degli sgravi di cui alla legge 407/90, art. 8 comma 9[^], si osserva che è previsto, dall'art. 3 comma 2[^] DLT n. 297/02, che l'interessato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del DLT suddetto, debba presentarsi presso il centro per l'impiego competente, ossia nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, munito di una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, che attesti l'eventuale attività lavorativa in precedenza svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (art. 2 DLT n. 181/00, per come modificato dall'art. 3 DLT 297/02).

Pertanto, anche nel nuovo sistema normativo, che ha disegnato una fattispecie complessa di cui la dichiarazione sostitutiva del lavoratore è solo uno degli elementi costitutivi, le agevolazioni contributive non potranno essere concesse allorché manchi la necessaria documentazione proveniente dai centri per l'impiego che comprovi lo stato di disoccupazione, quale definito dall'art. 1 DLT 297/02.

Né si potrebbe affermare che le agevolazioni di cui all'art. 8 comma 9[^] legge 407/90 spettino a prescindere dal dato formale dell'iscrizione del lavoratore neoassunto nelle liste del collocamento e che, in particolare, non esista alcuna disposizione che ancori lo stato di disoccupazione a tale dato, trattandosi di affermazioni contraddette dalla lettura integrale del testo dell'art. 8 comma 9[^] legge 407/90, laddove questo, dopo avere precisato che le agevolazioni spettano per le assunzioni di lavoratori disoccupati da



almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando non siano state effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, aggiunge che “a tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”. Tali liste, che coincidono con quelle del collocamento, nella Regione Calabria sono tenute dalle amministrazioni provinciali, cui, pertanto, spetta il compito di verificare l’esistenza dei presupposti soggettivi per la relativa iscrizione.

E’ dunque evidente che, se il Legislatore del 1990 non avesse voluto ancorare al dato formale della iscrizione nelle liste del collocamento la prova dello stato di disoccupazione, la riportata disposizione normativa non avrebbe avuto alcuna ratio giustificatrice.

Tuttavia, se l’attestazione per il centro per l’impiego costituisce uno degli elementi della fattispecie complessa da cui dipende il riconoscimento dello stato di disoccupazione e da cui discende l’attribuzione degli sgravi contributivi, allora non è corretto qualificarla – come pretende l’appellante – alla stregua di un atto amministrativo suscettibile di disapplicazione. Infatti, non si tratta sicuramente di atto normativo e generale, che in quanto tale è sempre sindacabile incidentalmente dal giudice ordinario, ma di una mera attestazione falsa – ingenerata da quella resa (o omessa) dal lavoratore -, che, per ciò stesso, può essere impugnata con l’apposita querela prevista dal codice di rito, e dunque non può essere semplicemente disapplicata.

L’accertamento circa la non genuinità di tale attestazione ben può essere svolto in questa sede, senonché a fronte della fede privilegiata di cui l’atto gode in virtù della sua provenienza dal Centro per l’impiego, l’ente avrebbe dovuto offrire elementi per contestarne la veridicità. Senonché, l’Inps si è limitato a dedurre che la prova della insussistenza dello stato di disoccupato da 24 mesi a luglio 2005 in capo al lavoratore si poteva evincere dalla circostanza stessa dell’aver questi conseguito nell’anno 2004 un reddito superiore a quello previsto dalla legge per mantenere lo stato di



disoccupato. Tale argomento, tuttavia, non prova che a luglio 2005 (quando lo assume l'odierna appallata) il sig. [redacted] avesse perso lo stato di disoccupato di lunga durata a mente del d. l.vo 181/2000 e successive modificazioni.

Infatti, l'art. 4 del d. l.vo 181 cit. stabilisce le ipotesi in cui il lavoratore perde l'anzianità dello stato di disoccupazione; viene in rilievo, in particolare, nel caso di specie, il disposto del secondo comma dell'art. 4, secondo cui:

Art. 4. Perdita dello stato di disoccupazione d. l.vo 181/2000

... 2 . Comporta la perdita dell'anzianità dello stato di disoccupazione il rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalità posseduta dall'interessato.

In sostanza, se il rifiuto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato comporta la perdita dello stato in questione solo ove detto rapporto a termine sia di durata almeno pari a quattro mesi, ciò comporta che, applicando analogicamente la norma per identità di ratio, un rapporto di lavoro protratto per meno di tale lasso temporale non può comportare il venire meno dello stato di disoccupato di lungo termine. Tanto si è verificato nel caso in esame, in cui, per come si evince dal modello allegato al verbale ispettivo, relativo ai redditi dichiarati all'agenzia delle entrate dal sig. [redacted] per l'anno 2004, questi è stato parte di un rapporto di lavoro durato soltanto dal 12.10.2004 al 17.11.2004.

Né rileva la circostanza dell'entità del reddito conseguito per effetto del suddetto rapporto, visto che, per come accertato dal Tribunale, la disposizione sui limiti di reddito per il mantenimento dello stato di disoccupazione non era ancora applicabile, ratione



temporis, al caso in esame – e tale punto di motivazione è ormai irretrattabile, in mancanza di specifica impugnazione da parte dell'appellante.

In definitiva, va condivisa la decisione di accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado dalla *Commissione*, sicché l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS, con ricorso in data 6.11.2015, avverso la sentenza del Tribunale di Crotona, giudice del lavoro, n. 365/15, resa in data 7.5.2015, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi euro 1950,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14/07/2016 .

Il Presidente estensore

Dr.ssa Barbara Fatale

